



CONFINDUSTRIA
Giovani Imprenditori

**REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
DEI GIOVANI IMPRENDITORI**

**Approvato dal Consiglio Nazionale G.I. il 12 novembre 1998
e ratificato dalla Giunta Confindustria il 14 gennaio 1999**

**Modificato mediante referendum dal Consiglio Nazionale G.I. il 20 giugno 2001
e approvato dalla Giunta Confindustria il 12 luglio 2001**

**Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 15 aprile 2004
e approvato dalla Giunta Confindustria il 29 aprile 2004**

**Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 17 dicembre 2010
e approvato dalla Giunta Confindustria il 26 gennaio 2011**

**Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 16 dicembre 2011
ratificato in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo Confindustria il 22 febbraio 2012
e approvato in via definitiva dalla Giunta Confindustria del 22 marzo 2012**

**Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 18 dicembre 2015
e approvato dal Consiglio Generale Confindustria il 28 gennaio 2016**

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, ATTIVITA', CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1	Costituzione	Pag. 4
Art. 2	Attività	Pag. 4
Art. 3	Codice Etico e dei Valori associativi	Pag. 5

TITOLO SECONDO - CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 4	Composizione e funzionamento	Pag. 6
Art. 5	Convocazione e Presidenza	Pag. 7
Art. 6	Attribuzioni	Pag. 7

TITOLO TERZO - CONSIGLIO CENTRALE

Art. 7	Composizione	Pag. 8
Art. 8	Convocazione e funzionamento	Pag. 8
Art. 9	Decadenza e sostituzione	Pag. 9
Art. 10	Attribuzioni	Pag. 9

TITOLO QUARTO - PRESIDENTE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA E ASSISE GENERALI

Art. 11	Presidente	Pag. 10
Art. 12	Consiglio di Presidenza	Pag. 10
Art. 13	Assise Generali	Pag. 11

TITOLO QUINTO - SEGRETERIA E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 14	Segreteria	Pag. 12
Art. 15	Rinvio	Pag. 12

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Capo I	Criteri interpretativi dell'art. 1 del regolamento	Pag. 13
Capo II	Norme per l'elezione della Presidenza del Consiglio Centrale da parte del Consiglio Nazionale	Pag. 14
Capo III	Norme per l'elezione di 15 membri del Consiglio Centrale da parte del Consiglio Nazionale	Pag.16
Capo IV	Norme per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio Generale confederale da parte del Consiglio Centrale	Pag. 17
Capo V	Applicazione del Codice etico	Pag. 19
Capo VI	Commissione verifica poteri	Pag. 20
	Norma transitoria	Pag. 21

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, ATTIVITA', CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1
Costituzione

Nell'ambito di Confindustria sono costituiti il Consiglio Nazionale – formato dai rappresentanti dei Comitati regionali e dei Gruppi Giovani regolarmente costituiti e funzionanti rispettivamente presso le Confindustrie Regionali e le Confindustrie/Associazioni territoriali - e il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori dell'Industria, la cui composizione è disciplinata dai successivi articoli 4 e 7 del presente Regolamento.

In conformità agli scopi dei Giovani Imprenditori dell'Industria, la composizione e le attività dei predetti organismi rispondono ad un criterio organizzativo di intercategoriale, superando le logiche particolari dei singoli settori in cui operano le imprese. Per l'attuazione degli scopi i Giovani Imprenditori ispirano le loro modalità organizzative e di funzionamento alle logiche ed ai comportamenti propri di una organizzazione di persone.

Tuttavia è facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Centrale in composizione allargata, a titolo permanente e senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi G.I. costituiti da almeno due anni nell'ambito di Federazioni nazionali di settore e/o Associazioni di categoria, aderenti a Confindustria, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto confederale.

Art. 2
Attività

Nell'ambito degli scopi definiti dallo Statuto confederale, spetta al Consiglio Nazionale ed al Consiglio Centrale:

- a) promuovere la diffusione della cultura d'impresa come primario fattore di sviluppo della società;
- b) sostenere l'affermazione dei principi della libera iniziativa e del libero mercato e promuovere l'adozione di regole chiare a garanzia di pari opportunità nella competizione;
- c) valorizzare il ruolo dell'imprenditore come soggetto attivo e responsabile di crescita e di sviluppo economico, sociale e civile;
- d) favorire la più ampia partecipazione degli iscritti e delle loro organizzazioni, secondo principi di democrazia, merito e di adeguata rappresentanza, e sviluppare, nel Sistema confederale e verso l'esterno, ogni opportunità di dibattito e di confronto costruttivo.

Art. 3
Codice Etico e dei Valori associativi

Nel perseguimento delle attività di cui all'articolo precedente, nonché nei loro comportamenti aziendali e personali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali e si riconoscono nei valori fondanti del Sistema della rappresentanza confederale.

A tal fine, verrà data piena e completa attuazione a quanto previsto dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

TITOLO SECONDO
CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 4
Composizione e funzionamento

Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Gruppi Territoriali e da un delegato per ogni Gruppo.

La figura del delegato deve coincidere con quella di un Vice Presidente del medesimo Gruppo territoriale.

Fanno parte del Consiglio Nazionale i componenti del Consiglio Centrale, ad eccezione dei Vice Presidenti delegati ai sensi dell'art. 7, comma 1.

I componenti del Consiglio Nazionale devono avere responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di provenienza, rientrando nelle figure previste dall'apposito regolamento confederale. Tale requisito sarà comprovato dal Gruppo Territoriale o dal Comitato Regionale di appartenenza, nonché dalla Commissione Verifica Poteri secondo le modalità indicate dal Capo VI del presente regolamento.

Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile. I Presidenti e i Vice Presidenti con delega dei Gruppi territoriali perdono il diritto di voto fino alla scadenza del proprio mandato, qualora il proprio Gruppo nel corso di un anno solare non sia stato presente ad almeno quattro tra Consigli Centrali e nazionali. Per la partecipazione del Gruppo è sufficiente anche solo la presenza di uno tra Presidente e Vice Presidente.

Nelle riunioni in cui si procede alle elezioni di 15 membri del Consiglio Centrale e del Consiglio di Presidenza hanno diritto di voto i Presidenti Regionali, i Presidenti dei Gruppi Territoriali e un delegato per ogni Gruppo, che deve coincidere con un Vice Presidente del medesimo Gruppo territoriale.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando sia presente almeno il 40% degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice e con possibilità di verifica del numero legale.

È facoltà del Presidente estendere la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale in qualità di invitati ad altri Giovani Imprenditori appartenenti ai Gruppi Territoriali in modo da realizzare una partecipazione articolata.

Le deliberazioni che comportano modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 5

Convocazione e Presidenza

Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Centrale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria quando lo disponga il Presidente del Consiglio Centrale o ne faccia istanza il Consiglio Centrale a maggioranza semplice, o lo richieda almeno 1/4 dei componenti il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente del Consiglio Centrale con lettera, fax o posta elettronica almeno 20 giorni prima della riunione e, nel caso di rinnovo ordinario delle cariche, almeno 90 giorni prima.

La lettera di convocazione contiene l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

Quando la convocazione avvenga su richiesta del Consiglio Centrale, o di almeno 1/4 dei componenti il Consiglio Nazionale, il Consiglio stesso viene convocato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente del Consiglio Centrale, con lettera, fax o posta elettronica inviati almeno 15 giorni prima della data della riunione.

In ogni caso 1/4 dei componenti può richiedere l'integrazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6

Attribuzioni

Spetta al Consiglio Nazionale:

- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente;
- promuovere la diffusione delle linee strategiche e coordinare le azioni dell'Organizzazione Centrale dei Giovani Imprenditori sul territorio;
- deliberare sugli argomenti ad esso sottoposti dal Consiglio Centrale e/o da suoi componenti;
- approvare le modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente al voto del Consiglio Generale confederale;
- eleggere 15 membri del Consiglio Centrale, secondo le norme riportate nel Capo III del presente Regolamento;
- eleggere il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio Centrale, con un'unica votazione, secondo le norme riportate nel Capo II del presente Regolamento.

TITOLO TERZO

CONSIGLIO CENTRALE

Art. 7

Composizione

Il Consiglio Centrale è composto dal Consiglio di Presidenza, dai 15 membri eletti dal Consiglio Nazionale, dai Presidenti Regionali o da un Vice Presidente appositamente delegato. In quest'ultimo caso, il Vice Presidente resta in carica come componente del Consiglio Centrale per tutta la durata del mandato in seno al Consiglio Centrale stesso.

I membri del Consiglio Centrale devono avere responsabilità di gestione nell'azienda di provenienza, requisito che sarà comprovato dal Gruppo Territoriale o dal Comitato Regionale di appartenenza.

I membri del Consiglio Centrale partecipano alle votazioni ciascuno con un voto non delegabile.

I 15 membri elettivi durano in carica un triennio, indipendentemente dalla posizione ricoperta nel Gruppo di appartenenza, e non sono eleggibili per più di due trienni consecutivi.

I rappresentanti Regionali, siano essi Presidenti Regionali o Vice Presidenti Regionali nominati, non possono essere designati per più di due trienni consecutivi. Essi comunque cessano di far parte del Consiglio Centrale al venir meno del loro mandato in seno al Comitato Regionale.

Alle riunioni del Consiglio Centrale partecipano, in qualità di invitati, e qualora non ne facciano parte ad altro titolo, i rappresentanti dei Giovani Imprenditori nel Consiglio generale confederale.

Art. 8

Convocazione e funzionamento

Il Consiglio Centrale è convocato in via ordinaria almeno sei volte all'anno ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/4 dei suoi componenti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, fax o posta elettronica indirizzati al domicilio dei membri almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo fax o posta elettronica trasmessa almeno tre giorni prima della riunione.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Centrale non è delegabile.

Il Consiglio Centrale si considera regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 9
Decadenza e sostituzione

I membri del Consiglio Centrale che risultino assenti a quattro riunioni consecutive, a prescindere da eventuali giustificazioni, e comunque quelli che in un anno di mandato del Consiglio stesso non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette decadono e vengono sostituiti.

Nei casi di cui sopra e più in generale in caso di vacanza di seggi, i Rappresentanti Regionali vengono nuovamente designati dai rispettivi Comitati Regionali e i membri eletti dal Consiglio Nazionale vengono cooptati in base alla graduatoria risultante dalle ultime elezioni. In mancanza o esaurimento dei non eletti si procederà a nuove elezioni ad integrazione, nel corso della prima riunione utile del Consiglio Nazionale.

I nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio del quale vengono a far parte.

Art. 10
Attribuzioni

Spetta al Consiglio Centrale:

- attuare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e deliberati dal Consiglio Nazionale;
- fornire indicazioni per le azioni del Consiglio di Presidenza;
- assumere le decisioni operative per il funzionamento e lo sviluppo dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori; promuovere la presenza dei Giovani Imprenditori nell'ambito associativo e nel contesto sociale; promuovere contatti con similari organismi, sia nazionali che esteri;
- ratificare, a scrutinio segreto, la designazione, su proposta del Presidente, dei rappresentanti dei Giovani Imprenditori negli organi interni e proporre al Consiglio Generale confederale la nomina di rappresentanti negli enti esterni all'Organizzazione. Tali rappresentanti dovranno avere competenza qualificata per le materie trattate dagli organi preposti ed essere in possesso del requisito di responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di appartenenza, secondo le figure previste dall'apposito regolamento confederale;
- nominare, mediante una votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale confederale, secondo le norme riportate nel Capo IV;
- deliberare sulle proposte ad esso sottoposte da ogni membro del Consiglio Centrale e condivise da almeno 1/5 dei presenti.

TITOLO QUARTO

PRESIDENTE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA E ASSISE GENERALI

Art. 11 Presidente

Il Consiglio Nazionale elegge il Presidente e i Vice Presidenti da quest'ultimo proposti, in numero da 2 a 9.

Il Presidente :

- rappresenta l'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori dell'Industria nei rapporti all'interno e all'esterno di Confindustria;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale;
- convoca e presiede il Consiglio Centrale;
- attribuisce eventuali incarichi ai Vice Presidenti nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione;
- tiene opportunamente informato il Consiglio Centrale dell'andamento economico delle attività promosse a livello nazionale.

Art. 12 Consiglio di Presidenza

Fanno parte del Consiglio di Presidenza il Presidente e i Vice Presidenti. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui al comma 1 dell'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dei Giovani Imprenditori.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente. Il più anziano di essi, secondo l'età, sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o di sue dimissioni e decadenza. In caso di dimissioni o decadenza, il Presidente facente funzione procederà al rinnovo di tutte le cariche nazionali (Consiglio di Presidenza, Consiglio Centrale, Commissione Verifica Poteri) quanto prima, e comunque non oltre i 4 mesi. In caso di ritiro della candidatura, dimissioni o decadenza di un Vice Presidente è facoltà del Presidente proporre al Consiglio centrale un sostituto che viene eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Al fine di affiancare e coadiuvare i componenti del Consiglio di Presidenza, è facoltà di questo stesso costituire organi tecnici, in raccordo alle deleghe di cui al precedente comma 1. Attraverso gli organi tecnici si esprime la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto dei Giovani Imprenditori nella definizione delle linee di conduzione strategica del Movimento. A tal fine, i

lavori degli organi tecnici sono aperti alla più ampia condivisione e raccolta di contributi e posizioni, anche con utilizzo di modalità innovative di comunicazione.

Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai precedenti commi. Sono ammessi inviti esclusivamente alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

Il Presidente dura in carica per un solo triennio, mentre i Vice Presidenti possono essere rieletti per un secondo triennio, anche non consecutivo.

Trascorsi i mandati di cui al precedente comma, nessun divieto è fatto loro di concorrere alle altre cariche previste dal presente Regolamento, diverse da quella ricoperta.

In raccordo con i principi organizzativi del Sistema confederale, le cariche di Presidente e di Vice Presidente non sono cumulabili con altre cariche nell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza i rappresentanti dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale confederale.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di individuare ed elaborare le linee politiche da proporre al Consiglio Centrale e di rendere operative le decisioni del Consiglio Centrale stesso.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con esclusione delle riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto.

Art. 13 Assise Generali

Al fine di coinvolgere tutti gli iscritti ai Gruppi Giovani *Imprenditori* nell'attività dell'Organizzazione Centrale dei Giovani Imprenditori, è facoltà del Presidente convocare nel corso del proprio mandato le Assise Generali.

TITOLO QUINTO

SEGRETERIA E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 14 Segreteria

Il Consiglio Nazionale ed il Consiglio Centrale sono assistiti da una Segreteria istituita presso la Confederazione e che si avvale di personale confederale.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non previsto dalle presenti norme, si fa riferimento allo Statuto confederale ed ai regolamenti di esecuzione nonché alla loro prassi di attuazione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

CAPO I

CRITERI INTERPRETATIVI DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO

1. Con riferimento alla dizione "regolarmente costituiti presso le Confindustrie/Associazioni Territoriali" – premesso che presso ogni Confindustria/Associazione Territoriale può essere costituito un solo Gruppo – si intendono elementi costitutivi del Gruppo tutti i punti seguenti:
 - a) l'esplicito richiamo dell'esistenza del Gruppo nello Statuto della Confindustria/Associazione Territoriale;
 - b) uno Statuto o Regolamento del Gruppo recepito dalla Confindustria/Associazione Territoriale;
 - c) la presenza di almeno un delegato del Gruppo nell'organo direttivo ristretto della Confindustria/Associazione Territoriale;
 - d) l'autonomia del Gruppo nell'elezione dei propri organi sociali e rappresentativi;
 - e) un elenco degli iscritti al Gruppo;
 - f) una data di costituzione antecedente di almeno sei mesi la data di convocazione del Consiglio Nazionale.

2. Si intende "funzionante" un Gruppo che recepisca tutti i seguenti punti:
 - g) abbia tenuto nel corso dell'ultimo anno almeno un'Assemblea dei soci di cui si possa comprovare l'effettivo svolgimento;
 - h) abbia realizzato negli ultimi dodici mesi almeno due iniziative o attività aperte ai soci tendenti a realizzare gli scopi sociali del Gruppo;
 - i) abbia proceduto all'elezione della Presidenza e del Consiglio Direttivo nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi Regolamenti o Statuti e comunque in data non anteriore al mandato precedente;
 - l) in armonia con quanto disposto dallo Statuto confederale proceda, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti e Statuti dei Gruppi, ad una ragionevole rotazione delle cariche e comunque da effettuarsi nell'arco massimo di sei anni.

I Gruppi che per impedimenti non a loro imputabili non posseggano taluni dei requisiti suddetti ne faranno segnalazione motivata alla Commissione Verifica Poteri, i cui compiti sono riportati nel Capo VI, che esaminerà la situazione per le deliberazioni che riterrà opportune.

CAPO II
NORME PER L'ELEZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CENTRALE
DA PARTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 1

Possono essere candidati alla Presidenza Nazionale i Giovani Imprenditori:

- che siano iscritti ad uno o più Gruppi Territoriali per un totale di almeno 4 anni;
- che siano iscritti in maniera continuativa da almeno 1 anno al Gruppo territoriale che decide di esprimerne la candidatura;
- che compiano il 41° anno d'età non oltre l'ultimo anno solare del mandato;
- che abbiano ricoperto un mandato di vertice a livello nazionale (Vice Presidente o responsabile organo tecnico o direttore di quale impresa o componente del Consiglio Centrale o membro del Consiglio Generale) o a livello territoriale (Presidente Regionale o Territoriale, Vice Presidente Regionale o Territoriale, membro del Consiglio Direttivo o del Comitato Regionale), per almeno un mandato;
- che siano in possesso dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 7 del presente Regolamento e dallo Statuto confederale per l'accesso alle cariche direttive.

Art. 2

Ciascun Gruppo Territoriale è legittimato a proporre un candidato scelto tra i propri associati. Tutti i candidati che soddisfano i requisiti richiesti devono essere sottoposti al voto del Consiglio Direttivo, che designa a maggioranza semplice il candidato del Gruppo.

Entro il 15 gennaio dell'anno di scadenza del mandato del Presidente in carica, le candidature vengono sottoposte al Comitato Regionale di appartenenza.

Ciascun Comitato può proporre un solo candidato, trasmettendo la propria delibera alla Segreteria Nazionale entro il 30 gennaio del medesimo anno.

Le selezioni a livello di Gruppo Territoriale e di Comitato Regionale devono rispondere alle norme confederali previste per le delibere concernenti persone, a scrutinio segreto.

Art. 3

Qualora il numero dei candidati espressi dai Comitati Regionali sia superiore a due, durante il Consiglio Centrale convocato nel mese di febbraio, si svolgono elezioni preliminari nelle quali sono sottoposte al voto le candidature pervenute. In tale occasione, la composizione del Consiglio Centrale – che deve svolgersi presso la sede confederale – è integrata dai rappresentanti elettivi dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale, di cui al capo IV del presente regolamento.

Sono sottoposti al voto del Consiglio nazionale elettivo solo i candidati che abbiano ottenuto almeno il 25% dei voti. Nel caso in cui nessuno o un solo candidato abbia raggiunto tale soglia, sono comunque ammessi i primi due più votati.

I candidati alla Presidenza non possono proporsi o essere proposti quali Vice Presidenti collegati ad altri candidati alla Presidenza.

Art. 4

I candidati alla Presidenza ammessi al Consiglio nazionale elettivo presenteranno alla Segreteria Nazionale i nomi dei Vice Presidenti unitamente alle dichiarazioni programmatiche almeno 40 giorni prima della riunione del Consiglio Nazionale. I Vice Presidenti devono avere responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di provenienza, rientrando nelle figure previste dall'apposito regolamento confederale e non devono compiere più di 41 anni nell'anno solare di conclusione del mandato.

Art. 5

Le candidature, unitamente alle dichiarazioni programmatiche, vanno inviate dalla Segreteria Nazionale ai Gruppi Territoriali almeno 30 giorni prima della riunione del Consiglio Nazionale.

Art. 6

Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 7

Se nella prima votazione non si raggiunge il quorum richiesto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità si ripete la votazione.

CAPO III
NORME PER L'ELEZIONE DI 15 MEMBRI DEL CONSIGLIO CENTRALE
DA PARTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 1

Possono essere candidati Giovani Imprenditori:

- che non compiano più di 41 anni nell'anno solare di conclusione del mandato;
- che siano iscritti ad uno o più Gruppi territoriali da almeno 4 anni;
- che siano iscritti in maniera continuativa da almeno 1 anno al Gruppo territoriale che decide di esprimerne la candidatura;
- che siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto confederale per l'accesso alle cariche.

Art. 2

Le candidature selezionate dal Comitato Regionale di appartenenza, secondo le norme confederali concernenti delibere su persone, devono essere presentate alla Segreteria del Consiglio Nazionale dai Comitati stessi, almeno 40 giorni prima della riunione elettiva.

Art. 3

L'elenco dei candidati va trasmesso dalla Segreteria del Consiglio Nazionale a tutti i Gruppi almeno 30 giorni prima della riunione, unitamente all'elenco dei membri del Consiglio Centrale già designati dai Comitati Regionali.

Art. 4

L'elezione avviene a scrutinio segreto. Ogni delegato può indicare, su una scheda consegnata in apertura dei lavori, non più di 8 dei nomi compresi nell'elenco dei candidati. Risultano eletti i 15 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 5

Nel caso che le schede contengano più di 8 nomi, vengono ritenute nulle.

Art. 6

Se i candidati che hanno riportato voti sono meno di 15, si procede a nuove votazioni indicando sulla scheda 8 dei nomi contenuti nell'elenco dei candidati, esclusi quelli che hanno riportato voti nella prima votazione.

Risultano eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti fino a completare il numero di 15, compresi i candidati eletti nella prima votazione.

In caso di parità si procede al ballottaggio.

CAPO IV
NORME PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO GENERALE
CONFEDERALE DA PARTE DEL CONSIGLIO CENTRALE

Art. 1

Possono essere candidati Giovani Imprenditori:

- che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data dell'elezione;
- che siano iscritti da almeno 4 anni ai Gruppi Territoriali;
- che siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto confederale per l'accesso alle cariche.

Art. 2

Le candidature, selezionate dai Comitati Regionali competenti secondo le disposizioni confederali riguardanti le delibere concernenti persone, vanno trasmesse alla Segreteria Nazionale dei Giovani Imprenditori almeno 40 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 3

Le candidature vengono inviate dalla Segreteria Nazionale ai membri del Consiglio Centrale 30 giorni prima della riunione in cui sono fissate le elezioni.

Art. 4

I rappresentanti dei Giovani Imprenditori nel Consiglio confederale vengono eletti a scrutinio segreto ogni biennio negli anni dispari. Ciascun elettore non può votare per più dei due terzi dei seggi disponibili.

Art. 5

Il Consiglio Centrale potrà dichiarare decaduti e sostituire i propri rappresentanti nel Consiglio Generale confederale allorchè, per ripetute e rilevanti assenze alle riunioni del Consiglio Generale e/o del Consiglio Centrale, risulti disattesa la funzione di collegamento tra i due organi, alla quale è finalizzata la loro nomina in Consiglio Generale.

Art. 6

Nel caso si presenti la necessità di sostituire i rappresentanti, subentreranno ad essi i primi dei non eletti nelle ultime elezioni ed in mancanza o esaurimento degli stessi si procederà a nuove elezioni ad integrazione.

Analogamente si procederà in caso di variazione del numero dei seggi spettanti in Consiglio Generale.

CAPO V
APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Fatte salve le norme, le competenze e le procedure riguardanti l'attività del Collegio dei Probiviri confederale, la Commissione Verifica Poteri dei Giovani Imprenditori dovrà assumere la decisione di deferire al Collegio stesso i casi in cui emergano gravi motivi, tali da rendere incompatibile, a suo avviso, la permanenza nelle cariche stesse.

CAPO VI

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

È istituita, nell'ambito dell'Organizzazione Centrale dei Giovani Imprenditori, una Commissione Verifica Poteri, composta da cinque componentiche garantiscano piena affidabilità sul piano etico e morale e che non compiano più di 41 anni nell'anno solare di conclusione del mandato.

La Commissione viene eletta a scrutinio segreto dal Consiglio Centrale nella prima riunione successiva ad ogni Consiglio Nazionale elettivo, nell'ambito di una rosa di almeno otto nominativi proposti dal Presidente. Essa dura in carica un triennio ed è presieduta dal componente che ha ottenuto il numero maggiore di voti.

Le eventuali candidature alle cariche di Presidente, Vice Presidente, membro elettivo del Consiglio Centrale e membro del Consiglio Generale confederale sono incompatibili con la carica di componente della Commissione. In tal caso e in caso di dimissioni di uno dei membri, si procede alla cooptazione del primo dei non eletti.

Il funzionamento della Commissione è comunque sempre garantito da un minimo di tre componenti.

Spetta alla Commissione Verifica Poteri:

- sovrintendere a tutte le procedure elettorali previste dal presente Regolamento, assicurandone il corretto svolgimento nonché le conseguenti operazioni di voto, scrutinio e proclamazione dei risultati;
- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti nel presente Regolamento. In particolare per i candidati alla Presidenza Nazionale, ha facoltà, autonomamente o su richiesta ufficiale, di effettuare ulteriori approfondimenti documentali, avvalendosi, qualora necessario, di pareri tecnici esterni a supporto; deve inoltre acquisire il parere sul profilo personale e professionale dei candidati da parte del Collegio dei Probiviri confederale, parere obbligatorio ma non vincolante;
- accertare i requisiti richiamati nel Capo I, sulla base degli elementi forniti dalle Segreterie dei Gruppi Territoriali;
- accertare il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Nazionale per i Presidenti Regionali, Presidenti Territoriali e i Vice Presidenti Territoriali delegati. In occasione dei rinnovi delle cariche, le Segreterie Regionali e Territoriali sono tenute a fornire, di norma 15 giorni antecedenti l'elezione del Presidente, la documentazione attestante il possesso, da parte dello stesso, di tali requisiti e il parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati espresso dai Probiviri locali, di cui la Commissione prende atto. Le Segreterie Territoriali sono altresì tenute a fornire, di norma 30 giorni dopo l'elezione del Presidente, la documentazione attestante l'attribuzione della delega e il possesso dei requisiti, previsti dal presente Regolamento, del Vice Presidente Territoriale delegato al Consiglio Nazionale. La Commissione si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere ai Probiviri locali, qualora a suo avviso necessari, ulteriori approfondimenti documentali;

- controllare, nel rispetto del Codice Etico di Confindustria, le situazioni cui vengono a trovarsi i titolari delle cariche previste nel presente Regolamento, secondo le disposizioni di cui al Capo V.

La Commissione si impegna al pieno rispetto della riservatezza dei dati e della documentazione di cui viene in possesso, nell'adempimento delle funzioni sopra richiamate. Le informazioni di cui i membri vengono in possesso sono utilizzabili esclusivamente nel ruolo di membro della suddetta Commissione, di concerto con il Presidente della Commissione stessa.

NORMA TRANSITORIA

Gli organi in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento durano fino alla loro naturale scadenza.

I Gruppi territoriali che, a seguito di processi di aggregazione, esprimono più di due membri del Consiglio nazionale, si considerano rappresentati se sono presenti almeno la metà dei loro rappresentanti.

L'abbassamento del limite d'età per l'accesso a tutte le cariche nazionali, eccetto quella di Presidente, entra in vigore dal secondo rinnovo degli organi successivo all'adozione del presente Regolamento.

I Comitati Regionali e i Gruppi territoriali uniformeranno i propri Regolamenti, in attuazione dei nuovi regolamenti-tipo che saranno adottati dal Consiglio Centrale entro il mese di maggio 2016. La riduzione del limite d'età per l'accesso a tutte le cariche locali entrerà in vigore dal secondo rinnovo degli organi successivo all'adozione del presente Regolamento.

Tutte le altre modifiche entrano invece in vigore a far data dall'approvazione del presente Regolamento.